

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Deliberazione prot. 10370/A1903A del 4 febbraio 2019.

Comune di Savigliano (CN). Soc. Immobili Commerciali Centrali Srl - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 563-13414 del 29.10.1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012. Conferenza dei Servizi del 30/01/2019.

Premesso che:

il giorno 30 del mese di gennaio dell'anno 2019 dalle ore 10.30 alle 10.35 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano, 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni, convocata con nota prot. n. 6069/A1903A del 23/01/2019.

In data 5/11/2018 (pervenuta in Regione Piemonte nella stessa data) la società Immobili Commerciali Centrali Srl ha presentato all'Amministrazione Comunale di Savigliano la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1 di mq. 2.999, autorizzato con DCS n. 11988/17.1 del 29/08/2005 e ridefinito con DCS n. 2787/D1607 del 24/02/2012, tramite la modifica del numero degli esercizi commerciali e del settore merceologico, ubicato in Via Mellonera (addensamento A3) in Area P 1.2 del PRG del Comune di Savigliano, ai sensi dell'art. 15 comma 10 lett. c) della DCR n. 563-43414/1999 smi.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 22/01/2019, dopo una attenta e approfondita discussione, aveva all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla società Immobili Commerciali Centrali Srl, prevedendo contestualmente la corresponsione degli oneri aggiuntivi per la variazione di settore merceologico.

Nella seduta del 30/01/2019, a seguito di un supplemento istruttorio degli uffici competenti in relazione alla obbligatorietà di corrispondere gli oneri aggiuntivi, già in precedente versati, la Conferenza dei Servizi ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso nuovamente parere favorevole all'istanza presentata dalla società Immobili Commerciali Centrali Srl, prevedendo contestualmente la non corresponsione degli oneri aggiuntivi, prevista nella precedente seduta, ai sensi dell'art. 2 c. 10 della DGR n. 21-4844/2006, con le seguenti prescrizioni:

1) il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato:

- al preventivo ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni, poiché quelle derivanti dal presente atto, essendo rilasciate nel rispetto di tutta la normativa della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, sono considerate "nuove autorizzazioni";
- a tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 11988/17.1 del 29/08/2005 per l'attivazione del centro commerciale sequenziale di mq. 2.999, nella deliberazione n. 2787/D1607 del 24/02/2012 di ridefinizione del medesimo centro commerciale e nella determinazione dirigenziale n. 28 del 6/02/2006 di esclusione del progetto del centro commerciale G-CC1 di 2.999 mq. dalla fase di verifica ambientale;

2) il rilascio dei permessi a costruire è obbligatoriamente subordinato:

- all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 11 della LR n. 56/77 e s.m.i. che dovrà contenere:
 - le prescrizioni dei punti precedenti;
 - il rispetto dell'area a standard previsto negli strumenti urbanistici comunali;
 - le prescrizioni per il superamento delle esternalità negative contenute nella determinazione dirigenziale n. 28 del 6/02/2006 di esclusione del progetto del centro commerciale G-CC1 di 2.999 mq. dalla fase di verifica ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98;

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 modificata da ultimo dalla DCR n.191-13016 del 20/11/2012, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Savigliano;

preso atto del parere favorevole della Provincia di Cuneo espresso con nota n. 0088160 del 3/12/2018;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015 e n. 16 del 31/10/2017 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114" da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 43-29533 del 1/03/2000 "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita" come modificata dall'allegato A alla DGR n. 100-13283 del 3/08/2004, dall'allegato 1 alla DGR n. 66-13719 del 29/03/2010 e dall'allegato 3 alla DGR n. 6096 del 12/07/2013;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. DCS n. 11988/17.1 del 29/08/2005 di rilascio di autorizzazione amministrativa alla Soc. Cabi srl per l'attivazione di un centro commerciale sequenziale di mq. 2.999 – tipologia G-CC1- settore alimentare e non alimentare – ubicato in Via Mellonera, Area P 1.2 di PRGC in una localizzazione L1 del Comune di Savigliano, composto da una media struttura M-SAM1 di mq. 489 e una grande struttura G-SE1 di mq. 2510;

vista la determinazione dirigenziale n. 28 del 6/02/2006 con cui il progetto del G-CC1 di mq. 2.999 della Soc. Cabi srl è stato escluso dalla fase di verifica d'impatto ambientale di cui all'art. 12 della LR 40/98;

vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 3/04/2006 di autorizzazione regionale preventiva ai permessi a costruire rilasciata alla società I.C.C. srl per la realizzazione del centro commerciale sequenziale di Mq. 2.999, ai sensi dell'art. 26 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

vista la Deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 2787/DB1607 del 24/02/2012 con cui viene accolta la richiesta della società I.C.C. srl per il rilascio dell'autorizzazione relativa all'attivazione di una media struttura extralimentare M-SE2 di mq. 489 in sostituzione della mista con stessa superficie inserita all'interno del centro commerciale sequenziale di mq. 2.999;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis della L.R. n. 28 del 12/11/1999 s.m.i.;

vista la LR n. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 comma 8 e seguenti;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dall'avvio istruttorio, come previsto dalle norme di legge;

attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla società Immobili Commerciali Centrali Srl, relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1 di mq. 2.999, autorizzato con DCS n. 11988/17.1 del 29/08/2005 e ridefinito con DCS n. 2787/D1607 del 24/02/2012, tramite la modifica del numero degli esercizi commerciali e del settore merceologico, ubicato in Via Mellonera (addensamento A3) in Area P 1.2 del PRG del Comune di Savigliano, in applicazione dell'art. 15 c. 10 lett. c) della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i., prevedendo contestualmente la non corresponsione degli oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 2 c. 10 della DGR n. 21-4844/2006, con le seguenti caratteristiche:

- a) superficie di vendita del centro commerciale sequenziale G-CC1 di mq. 2.999 settore alimentare e non alimentare, così composto:
- | | |
|--------------------------|----------|
| 1 media strutture M-SAM3 | mq. 1227 |
| 1 media strutture M-SE3 | mq. 1103 |
| 1 media strutture M-SE2 | mq. 669 |
- b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC1 mq. 5.030;
- c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale sequenziale tipologia G-CC1, con superficie di vendita mq. 2.999 deve essere non inferiore a mq. 4.484 pari a posti auto n. 172 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 2.012 in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i.; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;
- d) aree carico-scarico merci mq. 887;

2. di subordinare il rilascio delle autorizzazioni amministrative:

- al preventivo ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni, poiché quelle derivanti dal presente atto, essendo rilasciate nel rispetto di tutta la normativa della DCR n. 563-13414 del 29.10.99 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012, sono considerate "nuove autorizzazioni";
- a tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute nei precedenti atti amministrativi, ovvero nella deliberazione di Conferenza dei Servizi n. 11988/17.1 del 29/08/2005 per l'attivazione del centro commerciale sequenziale di mq. 2.999, nella deliberazione n. 2787/D1607 del 24/02/2012 di ridefinizione del medesimo centro commerciale e nella determinazione dirigenziale n. 28 del 6/02/2006 di esclusione del progetto del centro commerciale G-CC1 di 2.999 mq. dalla fase di verifica ambientale;

3. di subordinare obbligatoriamente il rilascio dei permessi a costruire:

- all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica prevista dall'art. 26 comma 11 della L.R. n. 56/77 e s.m.i che dovrà contenere:
 - le prescrizioni dei punti precedenti;
 - il rispetto dell'area a standard previsto negli strumenti urbanistici comunali;
 - le prescrizioni per il superamento delle esternalità negative contenute nella determinazione dirigenziale n. 28 del 6/02/2006 di esclusione del progetto del centro commerciale G-CC1 di 2.999 mq. dalla fase di verifica ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40/98;

4. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Salvigliano (CN), in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi, è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Da tale data decorrono i tempi di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 della LR n. 28/99 s.m.i.. Trascorso il termine di cui sopra, si applica la normativa di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 s.m.i. (silenzio assenso) e all'art. 6 della L.R. n. 28/99 smi (revoca). A norma dell'art. 13 comma 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere

trasmesse alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano, 6 - Torino.

IL PRESIDENTE
della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio MAROCCO
FIRMATO DIGITALMENTE